



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 243

OGGETTO: RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE TARSU ANNO 2005 SOC. SAN MICHELE SPA - INCARICO LEGALE.

L'anno **duemilasei**, addì **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **18.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- MANCINI Marina	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- AMPRINO Silvio	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali n. 170 del 29/11/2006, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE TARSU ANNO 2005 SOC. SAN MICHELE SPA - INCARICO LEGALE."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute:

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere la proposta predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali** allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

କୁଣ୍ଡଳାରୀ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 170

redatta dal Settore Segreteria ed Affari Generali

OGGETTO: RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE TARSU ANNO 2005 SOC.
SAN MICHELE SPA - INCARICO LEGALE.

Avigliana, 29 novembre 2006

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni TROMBADORE)

Il Sindaco
(Carla MATTIOLI)



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

OGGETTO: RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE TARSU ANNO 2005 SOC. SAN MICHELE SPA - INCARICO LEGALE.

Premesso che:

- nel mese di Aprile 2004, l'Ufficio Tributi ha effettuato una verifica, ai fini TARSU, relativamente ad attività commerciali operanti sul territorio comunale e risultanti dagli atti in possesso dell'Ufficio Commercio Comunale;
- a seguito degli inviti inoltrati alle attività non risultanti iscritte a ruolo TARSU, in data 14/05/2004, la Soc. San Michele s.r.l. presentava denuncia TARSU per il complesso ricettivo all'aperto (campeggio) dalla stessa gestito e sito in Strada Antica Giaveno - Sant'Ambrogio 29;
- a seguito di ricorso presentati dalla Soc. SAN MICHELE S.p.a. in ordine alla cartella esattoriale T.A.R.S.U. anno 2004 e all'Avviso di accertamento T.A.R.S.U. anni 2000/2003, la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Avigliana, in tutti i gradi, tramite il Responsabile tributo geom. R. INFERRERA con delegabilità a terzi;
- il Responsabile tributi con determinazione n. 134 in data 10/4/2006, specificando che la rappresentanza dell'Ente in giudizio richiede specifiche conoscenze tecnico-procedurali giustificanti il conferimento di apposito incarico ad un professionista esterno, incaricava l'Avv. M. FOGAGNOLO alla rappresentanza del Comune avanti alla Commissione Tributaria Provinciale nel procedimento contenzioso tributario inerenti i ricorsi sopra citati;
- in data 27/11/2006 è pervenuto c/o questo Comune, il ricorso presentato avanti la Commissione Tributaria P.le di Torino dal medesimo contribuente avverso la cartella di pagamento dell'UNIRISCOSSIONI, relativa all'iscrizione a ruolo per T.A.R.S.U. anno 2005;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/3/2006, esecutiva, è stato deliberato il Bilancio comunale pluriennale 2006/2008;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 12/7/2006, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2006;

Ritenuto che, sulla base di elementi assunti presso il Settore Tasse e Tributi del Comune, l'iscrizione a ruolo T.A.R.S.U. per l'anno 2005 risulta legittimo e giuridicamente fondato;

Visto l'art. 11, comma 3 del D. Lgs. N. 546/1992 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30.12.1991 n. 413", come modificato dall'art. 3 bis D.L. 31.3.2005 n. 44 convertito in L. 31.5.2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, che testualmente recita "L'Ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D. Lgs. 546/1992 dall'art. 3 bis D. L. 31.3.2005 n. 44, convertito in L. 31.5.2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze n. 7190 del 30.5.2000, n. 1442 del 9.2.2000 e n. 11064 del 10.10.1992 con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

Vista la sentenza n. 12868 del 16.6.2005 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la quale si indica che la rappresentanza in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più esclusiva perché lo Statuto del Comune può legittimamente affidarla ai dirigenti;

Visto l'art. 26 del vigente Statuto Comunale *"Attribuzioni quale organo di amministrazione"* che individua il Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio;

Ritenuto che occorre quindi autorizzare il Sindaco *pro-tempore* Sig.ra Carla MATTIOLI a costituirsi in giudizio per la difesa degli interessi comunali;

S I P R O P O N E

- 1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Avigliana, nella persona del Sindaco *pro-tempore* Sig.ra Carla MATTIOLI, a tutela dei diritti ed interessi del Comune, in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, nel procedimento contenzioso tributario proposto dalla Soc. San Michele s.r.l. contro questo Comune, in quanto gli atti indicati nelle premesse appaiono legittimi e giuridicamente fondati;
- 2) Di autorizzare il Responsabile Area Economico Finanziaria, Sig.ra Vanna ROSSATO - all'attività di rappresentanza del Comune avanti alla Commissione Tributaria in pubblica udienza per i ricorsi citati nelle premesse, fatta salva la possibilità di avvalersi della consulenza di un legale specializzato nella materia, ove la complessità della causa lo renda necessario.

Avigliana, 29 novembre 2006

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni TROMBADORE)

/RV



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione di G. C. n. 2243 del 29/11/2006 avente ad oggetto:

RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE TARSU ANNO 2005 SOC. SAN MICHELE SPA - INCARICO LEGALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

29/11/2006



Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr. Giovanni Trombadore)


b) alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

29/11/2006

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Rag. Vanna Rossato)





COPIA ALBO: ATTI _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- _____
- _____
- _____
- _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 5 DIC 2006 al n. 1855 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 5 DIC 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 5 DIC 2006



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

5 DIC 2006

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal _____ come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 5 DIC 2006 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 29/11/2006 in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 5 DIC 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

